

**Risposte a quesiti alla gara concessioni giochi a distanza (IV serie)  
Procedura selettiva per l'affidamento**

<p><b>Domanda 1:</b></p>	<p>Un concessionario di scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli (bando 1999) sottoscrive l'atto integrativo della convenzione di concessione e successivamente decide di interrompere la raccolta a distanza perché aggiudicatario della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a) della legge 7 luglio 2009, n. 88:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è sanzionabile per interruzione non autorizzata della raccolta o può comunicare all'Amministrazione la rinuncia alla concessione senza subire l'applicazione delle sanzioni?</li> </ul> <p>Un concessionario che sottoscrive l'atto integrativo della convenzione di concessione e successivamente decide di interrompere la raccolta a distanza indipendentemente dall'aver acquisito o meno la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a) della legge 7 luglio 2009, n. 88:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è sanzionabile per interruzione non autorizzata della raccolta o può comunicare all'Amministrazione la rinuncia all'esercizio dei giochi senza subire l'applicazione delle sanzioni?</li> </ul>
<p><b>Risposta 1:</b></p>	<p>1. La valutazione sulla continuazione o interruzione della raccolta sarà formulata caso per caso da AAMS. 2. L'interruzione non autorizzata della raccolta è sanzionabile.</p>
<p><b>Domanda 2:</b></p>	<p>Il requisito di operatore di gioco di cui alla lettera j) dello schema di domanda di partecipazione per società costituenda deve essere posseduto da una delle imprese partecipanti della società costituenda anche direttamente o tramite una società controllante o controllata o collegata, che, nell'ambito della società costituenda, detiene una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e sarà detenuta dalla medesima anche all'interno della società affidataria della concessione?</p>
<p><b>Risposta 2:</b></p>	<p>La risposta è affermativa secondo quanto si ricava dal paragrafo 7.1 lett. d) punti ii delle regole amministrative della procedura selettiva e dallo schema di domanda allegato 4 lett. k).</p>
<p><b>Domanda 3:</b></p>	<p>1) Una società che esercita l'attività di gestione di apparecchi da gioco, titolare di vari nulla osta rilasciati da AAMS per la messa in esercizio di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 Tulp, che ha conseguito un ammontare complessivo di ricavi da tale attività non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, soddisfa il requisito di capacità economico finanziaria ed è pertanto esonerata dal prestare la garanzia di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per la partecipazione alla procedura selettiva?</p> <p>2) Il conseguimento dell'ammontare richiesto di ricavi fa rientrare la società nell'ipotesi di cui al punto 3.2, lett. a) delle Regole amministrative?</p>
<p><b>Risposta 3:</b></p>	<p>La risposta è negativa: occorrerà la prestazione della garanzia sostitutiva di cui al paragrafo 10 delle regole amministrative relative alla procedura selettiva e la dimostrazione del possesso della capacità tecnico-infrastrutturale di cui al paragrafo 7.1 lett. b) delle stesse regole.</p>

<p><b>Domanda 4:</b></p>	<p>Con riferimento allo "Schema di domanda di partecipazione presentata da impresa individuale, società di persone o società di capitali" (all.1 alle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione), ove è previsto che il soggetto partecipante alleggi, inter alia, "7. idonea documentazione comprovante che il soggetto partecipante: [...] esercita l'attività in settori diversi dal gioco [...]", Vogliate cortesemente chiarire:</p> <p>a) la tipologia di documentazione che deve essere prodotta;</p> <p>b) se tale documentazione debba essere prodotta anche nel caso in cui il soggetto partecipante sia una società neocostituita / costituita al fine di partecipare alla procedura <i>de qua</i>, ed in caso positivo quale documentazione vada prodotta.</p>
<p><b>Risposta 4:</b></p>	<p>Può essere prodotta anche nel caso di società neo costituita copia dell'atto costitutivo , se previsto, dello statuto o il certificato camerale da cui si ricavi l'oggetto dell'attività svolta o documentazione equivalente.</p>
<p><b>Domanda 5:</b></p>	<p>Vogliate cortesemente precisare le modalità di svincolo della fideiussione di cui al capitolo 10 delle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, di importo pari ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), denominata "garanzia sostitutiva del requisito di capacità economico-finanziaria".</p>
<p><b>Risposta 5:</b></p>	<p>La garanzia in discorso sarà svincolata da AAMS con le regole consuete (restituzione dell'originale al soggetto emittente con dichiarazione liberatoria o le diverse modalità tecniche previste in caso di cauzione) una volta decorso il termine di validità, sempre che non siano maturati medio tempore i presupposti per l'eventuale escussione indicati nel paragrafo 10.3 delle regole amministrative.</p>
<p><b>Domanda 6:</b></p>	<p>1. Il paragrafo 3.2 delle regole amministrative si interpreta nel senso che è accettato il possesso, anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. sia del requisito dell'aver conseguito un ammontare complessivo di ricavi da tale attività, non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;</li> <li>ii. sia del requisito dell'essere operatore di gioco che esercita, in Italia o in altro Stato dello Spazio economico europeo , sulla base di una concessione, autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciati dall'autorità competente dello Stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa, almeno una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da AAMS?</li> </ul> <p>2. Al paragrafo 3.2 delle regole amministrative si deve interpretare la clausola che accetta il possesso dei requisiti indicati "anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate" nel senso attribuito a tale espressione dal Consiglio di Stato – Sez. IV nell'ordinanza 25 gennaio 2011, n. 270, vale a dire nel senso che il requisito può essere posseduto da soggetti legati a qualsiasi titolo da relazioni giuridiche con il partecipante?</p> <p>3. Ai fini della prestazione dei requisiti di cui al quesito n. 1 è applicabile l'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che consente al partecipante di soddisfare la</p>

	richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto non legato al partecipante da relazioni giuriche?
<b>Risposta 6:</b>	<p>1. La risposta è affermativa, come peraltro risulta testualmente dal paragrafo 7.1 lett. d) ed e) delle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione .</p> <p>2 e 3. Le modalità concrete dell'applicazione del principio dell'avvalimento saranno valutate caso per caso, anche sulle base degli indirizzi della Commissione di selezione.</p>
<b>Domanda 7:</b>	<p>Le regole tecniche di cui alla procedura per l'affidamento in concessione, al paragrafo 3, prevedono che un concessionario debba avvalersi di un fornitore del servizio di connettività per il collegamento tra il proprio sistema di elaborazione ed il sistema centralizzato.</p> <p>1. Al riguardo, si chiede di conoscere quali siano i fornitori di servizi di connettività a cui fanno riferimento le predette disposizioni, ovvero se esiste un elenco e dove è pubblicato.</p> <p>2. Infine se è sufficiente acquisire lo status di concessionario e quindi di fornitore del servizio di connettività, per fornire, oltre che a se stesso, anche ad altri concessionari tale servizio.</p>
<b>Risposta 7:</b>	<p>1. Non è pubblicato un elenco ufficiale. A richiesta dell'interessato l'Ufficio competente fornirà l'elenco dei soggetti abilitati per ciascun protocollo di comunicazione.</p> <p>2. Il concessionario che intenda assolvere il ruolo di F.S.C per sé stesso e per altri concessionari, dimostrerà il possesso delle caratteristiche tecniche di cui al capitolo 7 delle regole tecniche e sosterrà i test prescritti.</p>
<b>Domanda 8:</b>	<p>Gli operatori che partecipano alla procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88 in qualità di "non operatori di gioco", ai sensi del capitolo 3), paragrafo 2), lett. b) delle stesse Regole Amministrative, devono presentare la dichiarazione giurata di cui al capitolo 5, punto 5 delle Regole Amministrative, fermo restando che taluni soggetti non hanno ancora implementato il sistema IT (infrastruttura HW e SW) per la gestione delle attività oggetto di concessione?</p>
<b>Risposta 8:</b>	<p>Vedasi risposta a domanda n. 2 dei chiarimenti per la procedura selettiva pubblicati il 28 marzo 2011, con l'avvertenza che in sede di domanda di partecipazione potrà essere prodotta una dichiarazione semplice con cui il candidato si impegna a presentare la dichiarazione giurata o la documentazione equivalente prima della stipula della convenzione di concessione.</p>
<b>Domanda 9:</b>	<p>Premesso che l'operatore di gioco è assoggettato agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 231/2007 e tali obblighi comportano l'accertamento della identità dei propri clienti, siano essi italiani che di altra nazionalità, e che il nuovo schema di contratto di conto di gioco allegato allo schema di convenzione di concessione prevede che la partecipazione al gioco debba essere subordinata al possesso di alcuni requisiti da parte del cliente, tra cui il possesso del codice fiscale italiano, si chiede di conoscere se possono essere accettate misure equiparate al codice fiscale (come per esempio il codice nazione) per quei soggetti privi di nazionalità italiana e privi di codice fiscale, che intendono effettuare operazioni di gioco quando occasionalmente si trovano in Italia o che residenti in altri Paesi, nei quali non siano previste disposizioni impeditive dell'accesso ai siti di gioco esteri, prediligono l'offerta di gioco dei siti italiani.</p>
<b>Risposta 9:</b>	<p>La risposta è negativa.</p>

<b>Domanda 10:</b>	<p>1) Società XX concessionaria Bingo presenta domanda per la procedura di integrazione. La società di recente costituzione YY, è partecipata proprio dalla società XX summenzionata che porta i requisiti di operatore di gioco, e presenta istanza per l'ottenimento di una nuova concessione anche per il bingo. Può la società XX, concessionario bingo continuare ad operare in quanto titolare di sistema ai sensi della lettera f) della domanda di partecipazione alla procedura di integrazione?</p> <p>2) I soggetti concessionari che sottoscrivono l'atto integrativo possono poi, se ancora entro il termine del 30 dicembre 2011 presentare anche domanda di partecipazione alla procedura di affidamento in concessione per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 24, comma 11, lettera dalla a ) alla f) della legge 7 luglio 2009 n. 88 e proseguire l'attività di titolare di sistema?</p> <p>3) Alla luce di quanto indicato al punto k) del capitolo 4 dei requisiti di partecipazione (pag.6) delle regole amministrative si richiede se gli ippodromi possono presentare l'istanza di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 2011-190-CGV 8 febbraio 2011 "Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco on line" .</p>
<b>Risposta 10:</b>	<p>1) La risposta è affermativa.</p> <p>2) Si rinvia al paragrafo 3 ultimo capoverso delle istruzioni della procedura di integrazione .</p> <p>3) La risposta è affermativa se sussistono i requisiti e le condizioni previste dalle istruzioni della procedura d'integrazione.</p>
<b>Domanda 11:</b>	<p>Ho preparato tutto il carteggio ed i relativi documenti richiesti dall'allegato 1 per l'acquisto del pacchetto completo (quello da 350.000,00 più iva). Volevo sapere se, essendo già titolare di concessione, devo aggiungere anche alla presente l'allegato b 1 relativo alla domanda di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione per l'esercizio di giochi pubblici.</p>
<b>Risposta 11:</b>	<p>La partecipazione alle due procedure è separata, per cui devono essere presentate (eventualmente in tempi diversi) distinte domande e allegati</p>
<b>Domanda 12:</b>	<p>1. Nella domanda di partecipazione alla " Procedura di Affidamento in concessione per l'esercizio ai giochi pubblici di cui all'art. 24, comma 11 lettera dalla a) alla f) della legge 7 luglio 2009 n. 88", è richiesto l'inserimento dei dati di avviso di procedura pubblicato nella G.U.R.I.....: quali sono i dati da inserire relative alla G.U.R.I.?</p> <p>2. Qualora la società partecipante non disponesse di infrastrutture tecnologiche, hardware e software di cui al punto m) della Domanda di partecipazione alla Domanda di partecipazione alla " Procedura di Affidamento in concessione per l'esercizio ai giochi pubblici di cui all'art. 24, comma 11 lett. dalla a) alla f) della legge 7 luglio 2009 n. 88", detta società viene esclusa? La disponibilità è termine essenziale per la partecipazione.</p> <p>3. Qualora la società partecipante non sia in grado di poter effettuare la dichiarazione di cui al punto 7.1 lettera j) delle "Regole Amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione", poiché non dispone ancora delle infrastrutture, verrebbe esclusa?</p> <p>4. al punto o) della Domanda di partecipazione alla "Procedura di Affidamento in concessione per l'esercizio ai giochi pubblici di cui all'art. 24, comma 11 lettera dalla a) alla f) della legge 7 luglio 2009, n. 88" prevede la dichiarazione che "il soggetto partecipante è già titolare della concessione</p>

	<p>n..... e, come fornitore del servizio di connettività, per il colloquio con il protocollo di comunicazione pgad, si avvale di....”, nel caso in cui partecipasse una nuova società che ha la controllante che è concessionaria del gioco del Bingo terrestre e con fatturato specifico superiore a 1,5 milioni e attività di solo bingo, la stessa può dichiarare “ che la controllante è già titolare della concessione n. e che per l’esercizio del bingo non è previsto alcun fornitore del servizio di connettività” oppure deve dichiarare che “in futuro si avvarrà di un fornitore di connettività” ed in questo caso deve indicare già il nome del futuro fornitore?</p>
<p><b>Risposta 12:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La G.U.R.I. è la n. 33 del 18.3.2011 V Serie speciale.</li> <li>2. La società partecipante deve disporre di un sistema informatico dedicato all’esercizio di almeno una delle attività di gioco pubblico facenti parte del portafoglio giochi gestito da AAMS, avente le caratteristiche precisate nelle regole tecniche della procedura di affidamento o, in mancanza, deve essere in possesso anche per il tramite di società di società controllanti, controllate o collegate, di una capacità tecnico-infrastrutturale comprovata dalla relazione tecnica indicata nelle medesime regole tecniche. Le infrastrutture tecnologiche dedicate alle attività oggetto di concessione devono risiedere in uno degli Stati dello Spazio economico europeo .</li> <li>3. In mancanza della dimostrazione prevista dal paragrafo 7.1 lett. j) delle regole amministrative la concessione non sarà assegnata. Vedasi risposta a domanda n. 2 dei chiarimenti per la procedura selettiva pubblicati il 28.3.2011.</li> <li>4. Non è necessario dichiarare che la società controllante è già titolare di concessione né indicare gli estremi del fornitore dei servizi di connettività .</li> </ol>
<p><b>Domanda 13:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Con riferimento a quanto previsto al punto 3, penultimo capoverso, del documento recante le disposizioni relative alle modalità di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell’art. 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, si chiede di confermare che i concessionari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura di stipula dell’atto integrativo decadranno dal diritto di raccolta a distanza delle giocate decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI (9 marzo 2011) del Decreto Direttoriale 8 febbraio 2011 (prot. N. 2011/190/CGV), in conformità a quanto disposto dall’art. 4 del medesimo Decreto Direttoriale.</li> <li>2. Rispetto all’impegno di cui al paragrafo 3.3 Carta servizi di implementare per ciascun canale, un’area dedicata al gioco responsabile, si chiede di confermare che per il canale telefonico tale impegno possa considerarsi adempiuto attraverso la creazione di una sezione informativa, resa disponibile all’interno dell’alberatura della numerazione telefonica dedicata (IVR) tramite la quale comunicare al Cliente la possibilità di visionare la sezione “Gioco Responsabile” all’interno del sito Internet.</li> <li>3. Rispetto all’impegno di cui al medesimo paragrafo 3.3 di implementare, per ciascun canale un’area dedicata alla tutela dei minori, si chiede di confermare che per il canale telefonico tale impegno possa considerarsi adempiuto attraverso la creazione di una sezione informativa, resa disponibile all’interno dell’alberatura della numerazione telefonica dedicata (IVR), tramite la quale comunicare al Cliente la possibilità di</li> </ol>

	<p>visionare la sezione “Gioco Responsabile” all’interno del sito Internet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 1) Si chiede di chiarire quale sia l’intervallo temporale di misurazione degli SLA(Service Level Agreement) di cui al medesimo paragrafo 3.3 2) Rispetto al quesito di risoluzione del 100% delle richieste pervenute entro le tempistiche definite, si richiede se sia possibile ipotizzare che, qualora sia necessario coinvolgere parti terze per la risoluzione delle problematiche, il calcolo dei livelli di servizio tenga in considerazione soltanto le attività e gli interventi di competenza esclusiva del Concessionario.</li> <li>5. Rispetto all’impegno di cui al paragrafo 3.3 Carta dei Servizi di implementare, per ciascun canale, un’area dedicata alla presentazione delle tematiche relative a sicurezza e privacy, si chiede di confermare che per il canale telefonico tale impegno possa considerarsi adempiuto attraverso la creazione di una sezione informativa, resa disponibile all’interno dell’alberatura della numerazione telefonica dedicata (IVR), tramite la quale comunicare al cliente la possibilità di visionare la relativa sezione all’interno del sito Internet.</li> <li>6. Rispetto all’impegno di cui al ridetto paragrafo 3.3 di accreditare le somme entro e non oltre sette giorni dalla richiesta di prelievo del giocatore e con valuta corrispondente al giorno della richiesta stessa, si chiede di confermare che il Concessionario sia tenuto ad evadere la richiesta di prelievo ma non a garantire l’accredito delle somme prelevate entro il periodo temporale indicato ( tempo non dipendente dal Concessionario).</li> <li>7. Fermo restando quanto già esplicitato nel precedente quesito, si chiede di chiarire se tale prescrizione debba essere interpretata nel senso che il Cliente possa segnalare ad AAMS un “Accredito eseguito oltre i sette giorni successivi alla data in cui la richiesta di prelievo del giocatore sia pervenuta al concessionario”; ciò in considerazione: (i) sia dell’entrata in vigore del divieto di accredito dei fondi sul conto del beneficiario con una data valuta antecedente rispetto alla data di disposizione dell’ordine ( cosiddetto divieto di valuta antergata” disposto dalla nota Direttiva PSD), (ii) sia della oggettività impossibilità – dati i tempi tecnici necessari per eseguire il pagamento delle somme richieste (inclusi quelli della rete interbancaria) – di accreditare dette somme nel medesimo giorno in cui la richiesta di prelievo viene effettuata.</li> </ol>
<p><b>Risposta 13:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La risposta è affermativa.</li> <li>2. Si conferma. Nella sezione informativa resa disponibile tramite IVR occorre altresì fornire, eventualmente tramite messaggio registrato, una spiegazione sintetica dei potenziali rischi di gioco di azzardo nonché i recapiti del servizio di assistenza ai giocatori che ritengono di avere problemi con il gioco.</li> <li>3. Si conferma. Il divieto ai minori va in ogni caso ribadito anche tramite il canale telefonico, prima dell’accesso ai giochi stessi. Nella sezione informativa resa disponibile tramite IVR occorre altresì fornire, eventualmente tramite messaggio registrato, una spiegazione sintetica dei potenziali rischi del gioco di azzardo nonché i recapiti del servizio di assistenza ai giocatori che ritengono di avere problemi con il gioco.</li> <li>4. 1) L’intervallo di misurazione è semestrale. E’ facoltà del concessionario stabilire periodi più brevi .</li> </ol>

	<p>2) Il calcolo dei livelli di servizio deve tener conto anche degli interventi effettuati da terze parti per conto del Concessionario.</p> <p>5. Si conferma. Il sistema IVR deve prevedere anche la possibilità di parlare con un operatore relativamente alle problematiche inerenti la privacy.</p> <p>6. Si conferma, a condizione che, il concessionario abbia tempestivamente posto in essere gli adempimenti finalizzati all'accredito.</p> <p>7. Il cliente può segnalare ad AAMS l'accredito tardivo nel senso suindicato con conseguente applicazione della penalità.</p>
--	---